

## **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo del Dlgo N°446/1997, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del DL 201/2011 (convertito con modificazioni in Legge 214/2011), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Il tributo è destinato alla totale copertura dei costi relativi al servizio di gestione del servizio di Igiene Urbana.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente

## **Art. 2 Presupposto per l'applicazione del tributo e soggetti passivi**

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti dei nuclei familiari o tra coloro che usano in comune i locali.

Per gli immobili utilizzati e/o occupati a titolo il comodato gratuito, soggetto coobbligato è il proprietario degli immobili.

Per le utenze domestiche a disposizione il numero degli occupanti si presume pari a uno, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.7.

## **Art. 3 Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Dlgo 3 aprile 2006, N°152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. 3. Sono assimilate ai rifiuti urbani, le seguenti sostanze di cui all'allegato A) del presente regolamento.

## **Art. 4 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

## **Art.5 Riduzioni per recupero utenze non domestiche**

A norma dell'art. 14, comma 17, del DL 201/2011, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della quota variabile del tributo.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, con apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Dlgsvo 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### **Art.6 Zone non servite**

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:

- a. 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 200 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore o pari a 1500 metri lineari;
- b. 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).

Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private.

#### **Art. 7 Obbligo di dichiarazione**

I soggetti passivi del tributo hanno l'obbligo di dichiarare qualunque evento abbia effetto sull'applicazione del tributo: inizio, variazione o cessazione utenza.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dell'evento.

La dichiarazione, sempre accompagnata dal documento di identità del dichiarante, può essere consegnata scegliendo una delle seguenti modalità:

- direttamente al Comune (uffici URP e Protocollo)
- tramite il servizio postale con raccomandata a/r (farà fede il timbro postale)
- mezzo fax (farà fede la data indicata nel rapporto di trasmissione)
- via Posta Elettronica Certificata.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio tramite PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

#### **Art. 8 Classificazione delle utenze non domestiche**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

#### **Art. 9 Esenzioni**

Sono esenti dal tributo gli edifici Comunali e gli edifici adibiti al culto pubblico.

Ai sensi dell'art. 14, comma 19, DL 201/2011, le suddette esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARES.

#### **Art. 10 Decorrenza dell'obbligazione tributaria**

Per ogni anno solare il tributo è dovuto in base ai mesi di occupazione o conduzione dei locali ed aree.

Agli effetti del calcolo non sarà computato il mese di occupazione o conduzione in caso che la stessa sia avvenuta oltre il quindicesimo giorno del mese.

#### **Art. 11 Rimborsi e compensazione**

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo di notifica di avvisi di accertamento.

#### **Art. 12 Importo minimo**

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad €10,00.

Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore o uguale al suddetto limite.

#### **Art. 13 Tributo giornaliero**

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100% . E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Dlgo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

#### **Art. 14 Maggiorazione per i servizi indivisibili**

Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, prevista dall'art. 14, comma 13 DL 201/2011..

La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio Comunale e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

#### **Art. 15 Norme transitorie e finali**

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1.1.2013

Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, qualora queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 212/2000.